



CBL S.p.A.

Sede operativa e legale
Via A. Gramsci, 12 - 27035 Mede - (PV)
Tel. +39.0384.81222 - Fax. +39.0384.805686
N. registro imprese di Pavia: 01967010180
n.r.e.a. 236532 cf/pi 01967010180
Capitale Sociale € 6.001.620,00 i.v
www.cbllspa.it

Società CBL spa
Via Gramsci, 12 Mede (§PV)

REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO

Riferimenti normativi:

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, articolo 5, commi 1 e 2;

d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016: *“Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”*

Determinazione n.1134 del 08/11/2017 *“Nuove Linee Guida per l’attuazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.*

Atto n.3 del 07/11/2022

INDICE

- Articolo 1 Definizioni
- Articolo 2 Oggetto
- Articolo 3 Istituzione del registro delle richieste di accesso
- Articolo 4 Legittimazione soggettiva
- Articolo 5 Come esercitare il diritto
- Articolo 6 Responsabili del procedimento
- Articolo 7 Soggetti controinteressati
- Articolo 8 Termini del procedimento
- Articolo 9 Eccezioni assolute all'accesso generalizzato
- Articolo 10 Eccezioni relative all'accesso generalizzato
- Articolo 11 Richiesta di riesame
- Articolo 12 Motivazione del diniego all'accesso
- Articolo 13 Costi per l'accesso generalizzato
- Articolo 14 Impugnazioni;

Allegati:

- A. Modello richiesta di accesso civico "semplice";
- B. Modello richiesta di accesso civico "generalizzato";
- C. Modello richiesta riesame;
- D. Modello comunicazione ai soggetti controinteressati;
- E. Modello provvedimento di diniego/differimento della richiesta di accesso generalizzato.

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **"decreto trasparenza"** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97;
 - b) **"accesso civico"** (o accesso civico "semplice") l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;
 - c) **"accesso generalizzato"** l'accesso previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:
 - a) l'**accesso civico** previsto dall'Art. 5, comma 1 del d.lgs. n.33/2013, rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione e costituisce un rimedio, in caso di inadempienza, alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla Legge.
 - b) l'**accesso generalizzato** previsto dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. n.33/2013 comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti da CBL Spa, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

ART. 3 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO

1. E' istituito il registro delle richieste di accesso, così organizzato:
Il registro, in forma di banca dati o in formato digitale liberamente accessibile ai responsabili apicali e all'organismo di valutazione, è tenuto ed è aggiornato R.A. che si avvale;
2. Per ciascuna istanza di accesso, il registro riporta:
 - a. codice di richiesta (Es. **ACS** (accesso civico semplice) 01/2018 oppure **ACG** (accesso civico generalizzato) 02/2018 oppure **RIE** (riesame) 03/2018);
 - b. la data della richiesta;
 - c. oggetto della richiesta;
 - d. data risposta;
 - e. sintesi esiti/risposte;Come specificato nell'allegato 1) Sezione società trasparente -Elenco obblighi di pubblicazione - Determina n.1134 del 08/11/2017, e nelle Linee Guida n.1309/2016.

ART. 4 – LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA

1. L'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato;
2. L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso;
3. Non sono ammissibili, con motivazioni adeguatamente illustrate nel provvedimento di rifiuto, le richieste:
 - a) meramente esplorative volte a individuare di quali informazioni la società dispone;
 - b) che impongono alla società di raccogliere informazioni che non sono in suo possesso;

- c) che costringa la società a rielaborare informazioni in suo possesso. La richiesta di accesso deve riguardare documenti, dati e informazioni così come sono detenuti, organizzati, gestiti e fruiti;
- d) formulate in modo così vago e generico da non permettere alla società di identificare i documenti o le informazioni richieste;
- e) massive, che risultano, pertanto, manifestamente irragionevoli, tali cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dei servizi.

ART. 5 – COME ESERCITARE IL DIRITTO

Per quanto concerne l'Accesso Civico Semplice (ACS), quindi riguardante l'omessa pubblicazione nella Sezione "Società Trasparente" di documentazione soggetta ad obbligo, la richiesta di accesso non deve essere motivata, è gratuita salvo il rimborso degli oneri effettivamente sostenuti e documentati, deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, _____ ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- anticorruzione@cblspa.it;
- anticorruzione-trasparenza@pec.cblspa.it;

Le limitazioni all'esercizio del diritto sono espressamente indicate all'art. 5 bis del D.lgs. n.33/2013.

In caso di ritardo o mancata risposta l'indirizzo a cui mandare l'istanza è il seguente:

- amministrazione@cblspa.it;

Le comunicazioni inviate ai citati indirizzi email verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente se attinenti all'accesso civico semplice.

Per quanto concerne l'Accesso civico generalizzato (ACG), quindi riguardante dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'istanza può essere trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo amministrazione@cblspa.it

Nella sezione "Società Trasparente">Altri contenuti>Accesso civico si trovano i file scaricabili MODULO A (accesso civico semplice) MODULO B (accesso civico generalizzato), da compilare ed inoltrare agli indirizzi di cui sopra.

Si ricorda di allegare all'istanza un documento di identità in corso di validità.

ART. 6 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile Amministrativo della società garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare;
2. Responsabile dei procedimenti di accesso generalizzato è il Responsabile Amministrativo che funge da filtro per qualsiasi istanza, questi può affidare ad altro dipendente l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità;
3. Il Responsabile Amministrativo ed il RPCT controllano ed assicurano la regolare attuazione dell'accesso sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento;

Nel caso di istanze per l'accesso civico il RPCT ha l'obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale agli organi competenti. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino essere già pubblicati sul sito istituzionale della Società nel rispetto della normativa vigente, il RPCT comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

ART. 7 – SOGGETTI CONTROINTERESSATI

1. Il Responsabile Amministrativo in materia di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o

per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione (allegato sub. "D");

2. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, del decreto trasparenza:

- a) protezione dei dati personali, in conformità al d.lgs. n. 196/2003;
- b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato, ex art.15 Costituzione;
- c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne alla Società (componenti degli organi di indirizzo, dipendenti, componenti di altri organismi, staff, eccetera);

4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Responsabile dell'ufficio provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati;

5. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

ART. 8 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni¹ dalla acquisizione del protocollo dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati, durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
2. In caso di accoglimento, il Responsabile Amministrativo, di cui all'art. 7 del presente Regolamento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico semplice, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al RPCT l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando il relativo collegamento ipertestuale;
3. Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, la Società è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame oppure ricorso al giudice amministrativo.
4. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, la Società deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5-*bis* del decreto trasparenza.

ART. 9 – ECCEZIONI ASSOLUTE ALL'ACCESSO GENERALIZZATO

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:
 - 1.1 nei casi di segreto di Stato (cfr. art. 39, legge n. 124/2007) e nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle

¹ cfr. articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013.

informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, legge 241/1990. Ai sensi di quest'ultima norma il diritto di accesso è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della Società diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

1.2.) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:

- il segreto militare (R.D. n.161/1941);
- il segreto statistico (d.lgs. 322/1989);
- il segreto bancario (d.lgs. 385/1993);
- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
- il segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.);
- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 c.p.);
- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957);
 - i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003; art. 7-bis, comma 6, decreto trasparenza);
 - i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, decreto trasparenza);
 - i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall'art. 26, comma 4, d.lgs. 33/2013).

2. Tali categorie di eccezioni all'accesso generalizzato sono previste dalla legge ed hanno carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni la Società è tenuta a rifiutare l'accesso, trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

3. Nella valutazione dell'istanza di accesso, la Società deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.

4. Per la definizione delle esclusioni all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 5-bis del decreto trasparenza, che si intendono qui integralmente richiamate (delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016).

ART. 10 – ECCEZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO GENERALIZZATO

1. I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che la Società deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

2. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all'adozione

di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l'impiego e l'addestramento delle forze di polizia;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;

- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza della società. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale;

- le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui la Società esercita forme di vigilanza;

- verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;

- verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio;

- pareri legali redatti dagli uffici, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.

3. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 10. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;

- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite dall'Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;

- la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex d.lgs. n. 196/2003;

- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- gli atti presentati da un privato, a richiesta della Società, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;
- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali;

4. La Società è tenuta a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile;

5. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato;

6. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento;

7. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito. Con l'oscuramento dei dati personali viene omessa la procedura di coinvolgimento del soggetto controinteressato².

ART. 11 – RICHIESTA DI RIESAME

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 9, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Il modulo per procedere al Riesame si trova nella sezione: *Società Trasparente>Altri Contenuti>Accesso Civico>Accesso Civico Generalizzato MODULO C*.

2. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il RPCT, provvede, attraverso il DPO, a interpellare il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

ART. 12 – MOTIVAZIONE DEL DINIEGO ALL'ACCESSO

1. Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisioni del RPCT, gli atti sono adeguatamente motivati.

² Cfr. Linee Guida ANAC n. 1309 del 28/12/2016, Capitolo 8.1

ART. 14 – COSTI PER L'ACCESSO GENERALIZZATO

1. Come già indicato al punto 5, le richieste di Accesso sono tendenzialmente gratuite, fatto salvo la possibilità dell'Azienda di richiedere il rimborso degli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

ART. 15 – IMPUGNAZIONI

1. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l'accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010. Il termine di cui all'art. 116, comma 1, Codice del processo amministrativo, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza allo stesso;
2. Nel caso in cui la richiesta riguardi l'accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art.43, comma 5, del decreto trasparenza.

MODULISTICA - Modello "A"

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO "SEMPLICE"

(art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e Regolamento approvato con atto n. 91 del 19/03/2018)

Il/la sottoscritto/a

cognome*_____ .nome*_____
nato/a*_____ (prov.____) il_____
residente in*_____ (prov.____)
via_____ n._____ e -mail _____,
PEC_____
cell._____ tel. _____ fax _____

Considerata

☐ l'omessa pubblicazione

ovvero

☐ la pubblicazione parziale

del seguente documento/informazione/dato che in base alla
normativa vigente non risulta pubblicato sul sito della società di
CBL SPA

.....
.....
.....
.....
.....
.....

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n.
33/2013, e dell'art. 6 del Regolamento della Società, la
pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al
medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni:

Si allega copia del proprio documento d'identità.

----- (luogo e data) -----

(firma leggibile)

MODULISTICA - Modello "B"

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO"

(art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e Regolamento approvato con atto n. 91 del 19/03/2018)

Spett.le Ufficio

Il/la sottoscritto/a

cognome*_____ . nome*_____

nato/a*_____ (prov.____) il_____

residente in*_____ (prov.____) via_____

n._____

mail _____;

PEC:_____

cell._____ tel. _____ fax _____

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, e dell'art. 6 del Regolamento della Società disciplinanti il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dalla Società,

CHIEDE

☐ il seguente documento

.....
.....
.....

☐ le seguenti informazioni

.....
.....
.....

☐ il seguente dato

.....
.....
.....

DICHIARA

☐ di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"(1) ;

☐ di voler ricevere quanto richiesto, personalmente presso l'Ufficio segreteria della società, oppure al proprio indirizzo di posta elettronica _____, oppure al seguente

n. di fax _____, oppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo postale _____

mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico(2) .

(Si allega copia del proprio documento d'identità)

----- (luogo e data) -----

(firma leggibile)

MODULISTICA - Modello "C"

RICHIESTA DI RIESAME

(art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)

**Al Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
società CBL SPA**

Il/la sottoscritto/a

cognome*-----.nome*-----

nato/a*----- (prov.-----) il-----

residente in*----- (prov.-----) via-----

n.-----

mail -----;

PEC:-----

cell. ----- tel. ----- fax -----

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013, avendo ricevuto provvedimento di diniego sulla precedente istanza dal sottoscritto presentata ad altro servizio, in data, come da vs nota prot. n. in data a firma di

PRESENTA ISTANZA

Al RPCT della Società CBL spa, affinché **PROVEDA AL RIESAME** dell'istanza e ammetta la richiesta di Accesso agli atti, nei termini della precedente domanda.

In relazione a quanto sopra fornisce i seguenti elementi integrativi di valutazione e giudizio:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(2) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

.....
.....
.....

(NB = campo NON obbligatorio)

DICHIARA

☐ di voler ricevere quanto richiesto, personalmente presso
l'Ufficio Segreteria della società, oppure al proprio indirizzo di
posta elettronica _____, oppure al
seguente

n. di fax _____, oppure che gli atti siano inviati al
seguente indirizzo
postale _____

mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a
proprio carico(1) .

(Si allega copia del proprio documento d'identità)

----- (luogo e data) -----

(firma leggibile)

(1) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

MODULISTICA – Modello “D”

COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI

(da trasmettere con Raccomandata A.R o per via telematica per coloro che abbiano consentito)

Prot. n. _____ (luogo e
data): _____

Al Sig/Alla Ditta.....

Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato. Comunicazione ai soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento sull'accesso civico ad atti e documenti (art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013).

Si trasmette l'allegata copia della richiesta di accesso generalizzato qui presentata dal sig. _____, pervenuta a questa Società in data _____, prot. _____, per la quale Lei/ la spett.le Società da Lei rappresentata è stato/a individuato/a quale soggetto controinteressato ai sensi delle vigenti disposizioni(1).

Entro dieci giorni dalla ricezione della presente comunicazione, quale soggetto controinteressato, potrà presentare una **motivata opposizione**, anche per via telematica, alla richiesta di accesso trasmessa.

Si fa presente che:

- decorso tale termine senza che alcuna opposizione venga prodotta, l'amministrazione procederà in merito alla richiesta di accesso;
- l'eventuale opposizione non impedisce all'amministrazione di definire favorevolmente la richiesta di accesso, qualora le motivazioni a sostegno dell'opposizione non siano idonee a giustificare il diniego.

Questo Servizio resta a disposizione per ogni eventuale/ulteriore informazione.

(tel. _____; mail: _____;
PEC _____)

Il Responsabile del procedimento

(1) I soggetti controinteressati, sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013:

a) protezione dei dati personali, in conformità al d.lgs. n. 196/2003;

b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 Costituzione;

c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

MODULISTICA – Modello “E”

**PROVVEDIMENTO DI DINIEGO/DIFFERIMENTO DELLA
RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO**

Prot. _____

**Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato – Provvedimento di
diniego totale, parziale o
differimento dell'accesso.**

Con riferimento alla Sua richiesta di accesso del _____,
pervenuta a questa Società in data
_____, prot. _____,

SI COMUNICA

che la stessa non può essere accolta, in tutto o in parte,
oppure
che l'esercizio del diritto d'accesso deve essere differito per
giorni _____, per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), Rag.
Vismara Simona che deciderà, con provvedimento motivato, entro il
termine di venti giorni.

Si avverte l'interessato che contro il presente provvedimento, nei
casi di diniego totale o parziale
all'accesso generalizzato, potrà proporre ricorso al T.A.R.
Lombardia, ai sensi dell'art. 116 del
Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010.
Il termine di cui all'art. 116, comma 1, del Codice del processo
amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del
richiedente, dell'esito della sua istanza.

(Luogo e data): _____

Il Responsabile del procedimento